

Informiamo che **la Banca ha aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) con il recente Accordo** sottoscritto in data 18 dicembre 2009 dall'ABI con i rappresentanti di 13 Associazioni dei Consumatori, **diretto ad offrire uno strumento di aiuto immediato alle famiglie.**

In virtù di tale Accordo **è possibile richiedere**, a far data dal 1° febbraio di quest'anno e **fino al 31 gennaio 2011**, la **sospensione** per almeno 12 mesi e per una sola volta, **del pagamento della quota capitale delle rate di mutui aventi determinate caratteristiche** intestati a persone fisiche che presentino un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro l'anno e che abbiano subito o subiscano, nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, **eventi particolarmente negativi** quali:

- **morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza:** (con assunzione, nel secondo caso, della qualifica di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalido civile in misura pari almeno all'80%);
- **perdita dell'occupazione:**
  - per cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  - per cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- **provvedimenti limitativi dell'occupazione** con richiesta di misure di sostegno al reddito: per sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

#### Tipologia di finanziamenti interessati

Mutui garantiti da ipoteca finalizzati all'acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'abitazione principale (anche in preammortamento) di importo non superiore a 150.000 €.

Sono pertanto esclusioni dall'agevolazione:

- mutui con ritardo nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi;
- mutui con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni ma causato da motivi precedenti la manifestazione degli eventi ammessi dall'accordo;
- mutui di durata contrattuale inferiore a 5 anni;
- mutui che fruiscono di agevolazione pubblica;
- mutui a tasso variabile con "rata fissa" e durata variabile;
- mutui per i quali è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio relativo agli eventi ammessi (almeno per gli importi delle rate oggetto di sospensione).

#### Condizioni applicative:

- non possono essere aumentati i tassi praticati rispetto al contratto originario;
- possono essere applicati interessi di mora per il mancato pagamento della quota interessi;
- non possono essere applicate commissioni e/o spese di istruttoria;
- non possono essere richieste garanzie aggiuntive;
- restano valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

#### Caratteristiche dell'intervento:

- la sospensione può essere richiesta una sola volta;
- il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento;
- la sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste;  
nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che continuano ad essere corrisposti alle scadenze previste nel piano di ammortamento originario;
- al termine del periodo di sospensione, verrà ripreso il processo di ammortamento previsto, con un corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Per maggiori chiarimenti, la invitiamo a rivolgersi alla sua Filiale di Riferimento